

## COMMERCIO ESTERO NEWS: LUGLIO 2005 A cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma ([www.commercioestero.it](http://www.commercioestero.it)) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

**Autore:** Newsletter

**In:** Diritto civile e commerciale

\*\*\*

### IMPORTAZIONE? PRODOTTI? TESSILI

Con due Regolamenti CE in data 6 giugno 2005 (n. 930/2005 e n. 931/2005), la Commissione CE ha modificato sia il Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), concernente il regime di importazione dei prodotti tessili dai Paesi terzi cosiddetti "non accordati", sia il Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), riguardante il regime di importazione dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi, per tener conto della conclusione di uno specifico Accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica di Serbia, la quale, pertanto, viene depennata dal Regolamento CE n. 517/94 ed inclusa nel Regolamento CEE n. 3030/93.

Resta, comunque, nella sfera di competenza del Regolamento CE n. 517/94 la "Repubblica di Montenegro, Kosovo", come definito nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1244 (1999), con relativi limiti quantitativi annuali fissati unilateralmente dalla Comunità.

### ESPORTAZIONE? MATERIALE? DI? ARMAMENTO

La G.U. n. 127 del 3 giugno 2005 pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (REGIME F 517), con cui è stato adottato il nuovo regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Detto Decreto sostituisce il D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448, precedentemente applicato, e, ora, abrogato.

### CODICE? DOGANALE? COMUNITARIO

Con Regolamento CE n. 837/2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 139 del 2

giugno 2005, il Consiglio UE, ritenendo non più economicamente giustificate le dichiarazioni di transito rese per iscritto, ha modificato l' articolo 353 e abrogato l' articolo 354 del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario. In relazione a ciò, a partire dalla data di applicazione del Regolamento stesso (fissata dopo una vacatio di un anno al 1° luglio 2006), tutte le dichiarazioni di transito, salvo rarissime eccezioni, dovranno essere rese utilizzando un procedimento informatico, essendosi dimostrato affidabile e soddisfacente, sia per le amministrazioni doganali sia per gli operatori economici, il sistema informatizzato divenuto operativo in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2003. Le autorità doganali, tuttavia, potranno continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto sino al 31 dicembre 2006.

Con Regolamento CE n. 883/2005 del 10 giugno 2005, la Commissione CE ha modificato diversi articoli e diversi allegati del predetto Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario.

Tra le principali innovazioni, si segnalano, in particolare, la modernizzazione delle formalità doganali relative al regime TIR, la modifica delle disposizioni riguardanti le procedure di ammissione temporanea (ATA) con l' inserimento di riferimenti alla relativa Convenzione di Istanbul, la modifica delle condizioni per l' esenzione parziale dei dazi a seguito di perfezionamento passivo, l' aggiornamento dei codici da utilizzare per definire gli imballaggi nelle dichiarazioni doganali e dei codici legati alla garanzia da utilizzare sui formulari del D.A.U.

#### CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI

Con Regolamento CE 853/2005 del 3 giugno 2005, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate ai talibani afgani.

In particolare, si segnala l' aggiornamento, sulla base delle più recenti determinazioni dell' apposito Comitato per le sanzioni, dell'elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all' estero.

#### CONGELAMENTO DEI CAPITALI JUGOSLAVI

Con Regolamento CE n. 830/2005, in vigore dall' 8 giugno 2005 (come precisato in apposita rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 139 del 2 giugno 2005), la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-129), relativo all' istituzione di misure restrittive a sostegno dell' attivita' del Tribunale penale internazionale per l' ex Jugoslavia.

In particolare, si segnala l' aggiornamento dell' elenco delle persone fisiche, accusate dallo stesso Tribunale, nei confronti delle quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie possedute all' estero.

#### RELAZIONI? CON? IL? SUDAN

Con Posizione comune n. 2005/411/PESC, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 139 del 2 giugno 2005 (REGIME App. C 187), il Consiglio UE, visto il persistere della locale guerra civile, ha stabilito nuove sanzioni nei confronti del Sudan, vietando le forniture di armi, di munizioni e di equipaggiamento militare, la relativa consulenza ed assistenza tecnica, nonche' qualsiasi forma di assistenza finanziaria concernente attivita' militari, inclusi il finanziamento e l' assicurazione dei crediti all' esportazione, sulla scia di quanto deliberato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con Risoluzione 1591 (2005).

Le nuove disposizioni abrogano quelle di cui alla Posizione comune n. 2004/31/PESC del 9 gennaio 2004, precedentemente applicata, e saranno riesaminate ogni dodici mesi.

#### RELAZIONI? CON? LA? LIBERIA

Con Regolamento CE n. 874/2005 del 9 giugno 2005, il Consiglio UE ha modificato il Regolamento CE n. 872/2004 (REGIME App. B 761), istitutivo di sanzioni economiche nei confronti della Liberia, aggiornando l' elenco dei soggetti cui si applica il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche (ex presidente Taylor e persone ed enti a lui riconducibili).

#### RELAZIONI? CON? LA? R.? D.? DEL? CONGO

Con Regolamento CE n. 889/2005 (REGIME APP. C 196), il Consiglio UE, al fine di applicare la Risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di Sicurezza dell' ONU, ha approvato nuove sanzioni economiche nei confronti della Repubblica democratica del Congo, integrando le misure a suo tempo adottate con Posizione Comune n. 2002/829/PESC (REGIME APP. C 181), con cui erano state vietate la fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti militari, nonche' qualsiasi tipo di assistenza tecnica connessa.

Il nuovo Regolamento sostituisce il Regolamento CE n. 1727/2003 (REGIME APP. C 185), abrogato.

copyright ? 2005 edizioni ece roma

Per qualsiasi problema concernente la presente news letter contattare:

EDITRICE? COMMERCIO? ESTERO - ROMA - tel/fax 06.58.20.10.61 (r.a.)

www.commercioestero.it????????????? edicomes@tin.it

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-luglio-2005a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-www-commercioestero-iti-riferimenti-entro-parentesi-rinviano-alle-corrispondenti-pubblicazionidella-stessa/>